

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE MARZI, ACCILI, ALESSANDRINI, ATTAGUILE, BALDINI, BARGELLINI, BATTISTA, BERNARDINETTI, BERTHET, BISANTIS, BISORI, BOANO, BRUGGER, BURTULO, CAROLI, CENGARLE, COLELLA, COLLEONI, COPPOLA, CUZARI, DAL CANTON Maria Pia, DE VITO, DALVIT, DEL NERO, DE ZAN, FOLLIERI, FORMA, JANNUZZI Onofrio, LA ROSA, LIMONI, LOMBARDI, MARCORA, MAZZAROLLI, MORLINO, MERLONI, MONTINI, NOE', ORLANDO, PERRINO, OLIVA, PICCOLO, RICCI, ROSA, SALARI, SANTERO, SCARDACCIONE, SCIPIONI, SEGNANA, SPAGNOLLI, SPATARO, SPIGAROLI, TANGA, TIBERI, TOGNI, TORELLI, VENTURI, VERZOTTO, VOLGGER, ZANNINI, ZELIOLI LANZINI e ZUGNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1969

Provvedimenti a favore della cooperazione

ONOREVOLI SENATORI. — Nella passata legislatura fu molto discusso il problema della riforma della legislazione della cooperazione anche in considerazione che nel Programma quinquennale di sviluppo economico fu precisato come urgente tale riforma: questa necessità fu confermata con particolare rilievo anche nella presentazione del programma del Governo Rumor. Tutti sono convinti e si professano propagandisti della cooperazione, ma in pratica noi siamo ancora con vecchie leggi e addirittura con i valori monetari riferiti a quelli del ben lontano 1947! Purtroppo pur essendosi iniziata la discussione, le proposte presentate non arrivarono in porto e noi ci troviamo ancora fermi ad una situazione veramente superata per non dire paradossale.

La diffusione della cooperazione e soprattutto l'importanza che essa assumerà con la attuazione del programma produttivo quinquennale, dimostrano la sua insostituibile

funzione propulsiva e produttiva in un sistema economico moderno, libero e proiettato ad un grande avvenire.

Noi però siamo ancorati a concetti cooperativistici del secolo passato, quando la cooperazione era solo un'arma di difesa delle classi e degli interessi più poveri: oggi però la cooperazione va concepita e diffusa come strumento non solo di difesa, ma di decisivo intervento di mercato soprattutto nel campo agricolo. I concetti mutualistici dell'800 non sono quelli ai quali dobbiamo riferirci oggi: ed infatti gli altri paesi europei, soprattutto quelli del MEC, hanno una legislazione ben più moderna e coraggiosa della nostra. È bene riportare quali sono i « principi cooperativi » che in campo internazionale si indicano, perchè noi in Italia facciamo una confusione veramente dannosa allo sviluppo di una cooperazione forte e finanziariamente autonoma. Ebbene l'Al-

leanza cooperativa internazionale nel 1966, al XXIII Congresso di Vienna, ha approvato questa risoluzione sui « principi cooperativi »:

« 1. — La adesione ad una società cooperativa dovrebbe essere volontaria ed aperta a tutti, senza artificiali restrizioni o qualsiasi discriminazione sociale, politica, razziale o religiosa, a tutte cioè le persone che possono utilizzare i suoi servizi e sono pronte ad accettare le responsabilità inerenti alla qualità di socio.

2. — Le società cooperative sono organizzazioni democratiche. I loro affari dovrebbero venire amministrati da persone elette o designate in maniera gradita dai membri e da essi controllabile. I soci di una cooperativa di primo grado dovrebbero avere uguali diritti di voto (un socio, un voto) e la possibilità di partecipare alle decisioni riguardanti la vita della loro società nelle cooperative di grado superiore; la amministrazione dovrebbe essere condotta su base democratica in forma conveniente.

3. — Il capitale azionario dovrebbe ricevere un interesse estremamente limitato od anche nessun interesse.

4. — Utili o risparmi, nel caso ve ne siano, risultanti dalle operazioni della cooperativa appartengono ai soci di quella cooperativa e dovrebbero venire distribuiti in maniera da evitare che un socio si avvantaggi a spese di un altro socio o degli altri soci. Ciò può essere conseguito devolvendo tali utili o risparmi:

a) ad un fondo per lo sviluppo degli affari della cooperativa;

b) per provvedere servizi comuni;

c) alla distribuzione tra i soci in proporzione al loro giro di affari con la cooperativa.

5. — Tutte le società cooperative dovrebbero provvedere all'educazione dei loro soci, dirigenti ed impiegati e dell'ambiente esterno nei principi e nelle tecniche della cooperazione e dei suoi aspetti economici e democratici.

6. — Tutte le organizzazioni cooperative dovrebbero cooperare attivamente in tutti i possibili modi con altre cooperative a livello locale, nazionale ed internazionale al fine di meglio servire gli interessi dei propri soci e delle comunità in cui operano ».

È sotto tale profilo che la cooperazione deve rinnovare taluni suoi istituti e questo disegno di legge vuole appunto apportare aggiornamenti alle attuali norme che disciplinano il numero minimo dei soci, l'elevazione della percentuale degli elementi tecnici ed amministrativi che, quali soci, possono essere ammessi nelle cooperative agricole ed in quelle di lavoro, i limiti azionari e di capitale, la disciplina dei consorzi fra cooperative, l'adeguamento di benefici fiscali ai valori monetari odierni ed infine l'abolizione della norma che in caso di liquidazione prevede la completa devoluzione del patrimonio sociale a scopo di pubblica utilità.

Questo, perchè dovendo la cooperazione correre a ben maggiore velocità, ha bisogno che i binari siano preventivamente adattati per portare tale velocità nuova: le leggi che abbiamo attualmente sono troppo vecchie.

* * *

L'articolo 1 chiarisce quali sono le caratteristiche che contraddistinguono la società cooperativa dalle altre società, e precisa, altresì, che le attività della cooperativa vengono dalla stessa compiute in nome e per conto dei soci che la compongono: finora la nostra legislazione non ha ancora, in tanti anni, definito tali caratteristiche, la cui precisazione figura anche al primo comma del paragrafo 40 del Piano quinquennale di sviluppo economico 1966-70.

L'articolo 2 del disegno di legge riguarda il numero minimo dei soci e riproduce le norme di cui all'articolo 22 del decreto n. 1577, del 1947, disponendo però che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può autorizzare l'iscrizione nel Registro prefettizio anche di cooperative di consumo aventi un numero di soci inferiore a 50,

quando forniscono esclusivamente particolari servizi ai propri soci.

Lo stesso articolo 2 dispone inoltre la cancellazione dal Registro prefettizio, nel caso di diminuzione del numero dei soci al di sotto dei limiti prescritti senza che sia avvenuta la reintegrazione nel termine di un anno dallo scioglimento degli Organi amministrativi.

L'articolo 3 riguarda l'aumento del valore massimo della quota che il socio può possedere, nonchè l'aumento del valore nominale di ciascuna quota.

Se si tien conto del mutato valore della moneta e della necessità di poter far concorrere in maggior misura il socio al rafforzamento del capitale e creare così la premessa indispensabile per un sia pur limitato autofinanziamento, può chiaramente dedursi la necessità di aumento dei vigenti limiti.

Infatti, l'esperienza di tutti questi anni ha dimostrato la necessità che sia elevato il valore nominale delle quote sociali, che ciascun socio può possedere, almeno a lire 1 milione, mentre per le cooperative di lavorazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e di lavoro gli stessi motivi consigliano l'aumento del detto valore a lire 5 milioni. Inoltre, al fine di adeguare alle misure sopra indicate i limiti del valore di ciascuna quota si stabilisce che il loro valore nominale non può essere inferiore a lire 5 mila nè superiore a lire 20 mila.

A questo proposito può essere interessante conoscere come si regolano in materia gli altri paesi del Mercato comune. In Francia non esistono limiti azionari per i soci di cooperative. La legge 10 settembre 1947, n. 47/1775, stabiliva soltanto in franchi 400 il valore nominale di ciascuna quota o azione. Successivamente con legge 14 dicembre 1953 detto valore nominale è stato fissato in misura non inferiore a 10 nuovi franchi, nè superiore a 50 nuovi franchi. In Olanda non esistono limiti azionari. La vigente legge olandese del 28 maggio 1925, detta soltanto norme di carattere generale, e lascia libere le cooperative di darsi l'organizzazione interna che meglio risponde alle loro

particolari necessità. In Germania la legislazione non stabilisce alcun limite azionario e non stabilisce nemmeno alcun limite per la ripartizione degli utili. In Belgio la disciplina delle società cooperative è contenuta nel codice di commercio e nella legge 18 maggio 1873, riguardante le società commerciali che stabilisce regole generali comuni a tutte le società (in nome collettivo, in accomandita semplice, anonime, in accomandita per azioni, cooperative). Non esiste una legislazione speciale per la cooperazione. Le disposizioni che disciplinano le cooperative non prevedono alcun limite azionario al capitale posseduto dal socio.

Lo stesso articolo prevede inoltre, appunto per facilitare alle cooperative la partecipazione di persone giuridiche, l'abolizione dei limiti azionari anzi citati nei confronti di queste ultime, per le quali però resta sempre in vigore il limite massimo di 5 voti indicato nell'articolo 2532 del Codice civile.

L'articolo 4 eleva dal 4 all'8 per cento la percentuale per l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nelle cooperative di produzione e lavoro e nelle cooperative agricole, percentuale che, in pratica, si è dimostrata del tutto insufficiente per poter adeguatamente affrontare i vari problemi che attendono all'attività delle cooperative.

L'articolo 5, accogliendo le istanze delle categorie agricole, stabilisce che i familiari conviventi e coadiuvanti dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni possano partecipare, con il diritto all'elettorato attivo e passivo, alle assemblee di cui sono soci i rispettivi capi-famiglia: ciò al duplice scopo di preparare le classi giovani al governo della cooperativa e di responsabilizzare le stesse nelle scelte e nei programmi della cooperativa.

L'articolo 6 tende a garantire agli amministratori il governo delle cooperative specie nei casi nei quali al Consiglio d'amministrazione partecipino rappresentanti di persone giuridiche.

L'articolo 7 sancisce il diritto della cooperativa di includere, fra gli obblighi statutari dei soci, quello di concorrere, con quote particolari, alla formazione di un patrimonio sociale maggiore di quello composto dalle quote di ciascun socio, perchè la cooperativa possa più agevolmente perseguire le proprie finalità costitutive.

L'articolo 8 estende alle quote di « sovrapprezzo » l'applicazione dell'articolo 2532 del codice civile, disciplinando così, definitivamente, una questione da anni controversa.

Gli articoli 9, 10, 11 e 12 riguardano il collegio sindacale ed il collegio dei probiviri: del primo si prevede la non obbligatoria costituzione in determinati casi; del secondo si precisano le funzioni e, inoltre, le procedure per impugnare le decisioni.

L'articolo 13 vieta la trasformazione di cooperative in società ordinaria, anche quando la detta trasformazione venisse decisa dall'assemblea con votazione plebiscitaria.

L'articolo 14 prevede un particolare e diverso trattamento per gli enti cooperativi agricoli, per quelli di produzione e lavoro e per quelli della pesca, che sono quelle sulle quali tutti sono convinti e propugnatori della unica salvezza dell'agricoltura e dei pescatori italiani. Se vogliamo però salvare soprattutto l'agricoltura, come è dovere sociale ed economico, con la cooperazione, bisogna che le remore ed i freni previsti ai fini di concedere i benefici fiscali alla cooperazione in generale, non siano gli stessi previsti per l'agricoltura e la pesca (settori depressi). Queste hanno necessità di più ampio respiro, di finanziamento sempre più notevole e che venga il più possibile direttamente e facilmente dagli stessi soci e che non abbiano poco chiari obiettivi finali che servono tanto alla propaganda contraria alla cooperazione. Dobbiamo tener conto che la cooperazione agricola deve competere nell'ambito del Mercato comune con le altre forme cooperative agricole dove nessuna di queste remore o limitazioni è prevista, ma

anzi la legislazione è indirizzata in senso completamente opposto al nostro. Come possiamo noi invogliare i produttori agricoli, a dare i loro risparmi alla loro cooperazione formando valide riserve, quando a queste non vogliamo dare neppure l'interesse legale e blocchiamo in assoluto qualsiasi distribuzione o restituzione? Come possiamo pensare che si incrementi la cooperazione agricola, che oggi arriva nel campo che ci interessa a stabilimenti ed a macchinari del valore di vari milioni ed anche di miliardi con la possibilità finale, di dover dare tutto alla beneficenza! Assurda e fuori dalla realtà la tesi che per costruire, impiantare, avviare queste società cooperative ci sono stati i contributi della collettività e quindi giusta la restituzione finale, perchè tali contributi li hanno avuti moltissimi privati ed altre attività e non per questo nessuno ha mai pensato, neppure lontanamente, che alla fine ci siano dei diritti della collettività!

Gli articoli 15, 16 e 17 riguardano la disciplina dei consorzi di cooperative, dei contratti consortili tra società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi nonchè il controllo sull'attività dei consorzi cooperativi.

L'articolo 15 contempla l'abrogazione dell'articolo 27 del decreto n. 1577, del 1947 e la sua sostituzione con altri articoli contrassegnati con i numeri dal 27 al 27-*quater*.

Di questi: l'articolo 27 prevede la possibilità per le società cooperative legalmente costituite, comprese quelle fra pescatori, di costituirsi in consorzio come società cooperative, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, e ciò al fine di poter esercitare in comune attività economiche. Lo stesso articolo indica le condizioni per la costituzione di questi consorzi e la regolamentazione dei limiti di valore delle quote di partecipazione delle società consorziate, stabilendo in proposito la sottoscrizione ed il versamento di un capitale di almeno un milione di lire, ad eccezione dei consorzi tra cooperative di pescatori lavoratori il cui apporto, nelle cooperative a

capitale sociale, viene limitato nelle sottoscrizioni di almeno 500 mila lire e nel versamento di almeno la metà.

L'articolo 27-bis estende ai consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti le forme ed i limiti di valore delle quote di partecipazione delle società consorziate indicati nel precedente articolo, lasciando, però inalterata la disciplina di cui alla vigente legislazione speciale richiamata nello stesso articolo.

Inoltre per tali consorzi non è stato ritenuto opportuno mantenere la disposizione relativa al numero complessivo dei soci delle 5 cooperative consorziate, perchè pur disponendo la norma di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302, che le cooperative di lavoro ammissibili ai pubblici appalti, per poter ottenere l'iscrizione nei registri prefettizi, devono essere composte da non meno di 25 soci, il secondo comma dello stesso articolo consente però eccezionalmente che queste, per la particolare natura della loro attività possano essere composte da un numero di soci inferiore a 25 ma non a 9; considerando pertanto la prevedibile possibilità di un raggruppamento consortile di 5 cooperative, tutte iscritte nel Registro prefettizio con un numero di soci inferiore a 25, appare chiara la abolizione della norma relativa al numero complessivo dei soci delle cooperative consorziate.

L'articolo 27-ter disciplina la stipulazione di contratti consortili tra società aventi la medesima attività o attività economiche connesse, per il coordinamento della produzione e degli scambi di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice civile. In tale articolo al fine di eliminare la causa che maggiormente ostacola la costituzione di questi raggruppamenti consortili e cioè la norma di cui al primo comma all'articolo 2615 del codice civile, è stata esplicitamente prevista l'esenzione della responsabilità verso i terzi delle persone che assumono la rappresentanza e che agiscono in nome di tali consorzi, se non eccedono i limiti dei poteri loro conferiti nel contratto di consorzio depositato.

Infine, è stata prevista l'estensione ai contratti consortili delle agevolazioni tributarie vigenti in materia di bollo e registro per gli atti costitutivi e modificativi delle società cooperative.

Infine, l'articolo 27-quater attribuisce il controllo sulla attività dei consorzi di cooperative alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita nei modi e nei limiti stabiliti negli articoli 2542 e seguenti del codice civile ed in quelli contenuti nel decreto n. 1577, del 1947.

L'articolo 16 concerne norme per la iscrizione nel Registro prefettizio e nello schedario generale ed indica l'obbligo della iscrizione per i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui all'articolo 27-bis, nonchè per i consorzi di cooperative di cui agli articoli 27 e 27-ter.

Per questi ultimi lo stesso articolo precisa che i consorzi indicati nell'articolo 27 devono presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la medesima documentazione richiesta per l'iscrizione nel Registro prefettizio, mentre i consorzi di cui all'articolo 27-ter devono presentare la documentazione indicata nello stesso articolo e la loro iscrizione nello schedario generale avverrà con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 17 sopprime il primo comma dell'articolo 16 del decreto luogotenenziale n. 1577 del 1947, che agli effetti giuridici dell'iscrizione nello schedario generale, stabilisce che l'iscrizione stessa implica il riconoscimento giuridico dei consorzi di cooperative a carattere provinciale, nonchè dei consorzi di cooperative di altra natura a carattere regionale e nazionale.

La soppressione di tale norma trova fondamento nella diversa disciplina che viene proposta per i consorzi di cooperative diversi da quelli ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422.

L'articolo 18 per garantire una migliore funzionalità della Commissione centrale per le cooperative, attribuisce al Presidente del-

la stessa il diritto di convocarla: attualmente, essendo la convocazione attribuita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione predetta si è, normalmente, riunita una o due volte all'anno.

L'articolo 19 propone l'esenzione dall'IGE dei contributi versati dalle cooperative per le revisioni in quanto si ritiene che la revisione stessa si manifesta nell'esercizio di una pubblica funzione disposta per legge.

Gli articoli 20, 21, 22 e 23 trattano la materia tributaria:

a) viene stabilito che i nuovi limiti di valore di ciascuna quota od azione, indicati nell'articolo 3 del disegno di legge, devono trovare applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, soltanto per le cooperative di nuova costituzione, non ritenendo opportuno imporre l'adeguamento alle cooperative già esistenti. Analogamente lo stesso articolo stabilisce che i consorzi di cooperative, già costituiti alla data di entrata in vigore del nuovo provvedimento non sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni riguardanti la formazione del capitale sociale;

b) vengono soppressi i limiti di valore per l'esenzione dell'imposta di bollo previsti per gli enti cooperativi degli articoli 44, 45, 46 e 47 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492. La soppressione di tali limiti è da considerarsi come uno strumento di immediato rafforzamento per il conseguimento dei fini cooperativistici per i quali la società è sorta;

c) in considerazione del proposto aumento dei limiti azionari ed al fine di conservare gli effettivi privilegi tributari, si prevede l'elevazione del limite di capitale stabilito dalla legge del registro a favore delle società cooperative in genere a lire 30 milioni, e quello delle cooperative edilizie, delle cooperative agricole, delle cooperative di lavoro e dei consorzi di cooperative a lire 100 milioni;

d) si precisa che i limiti di capitale e di patrimonio, previsti dalla lettera a) dell'articolo 151 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono elevati rispettivamente a lire 40 milioni ed a lire 80 milioni;

e) si modifica l'articolo 152 del citato testo unico nel senso che le cooperative ed i loro consorzi quando il capitale od il patrimonio superano rispettivamente i limiti di 40 milioni e di 80 milioni di lire, l'imposta si applica sul patrimonio eccedente i 50 milioni di lire.

L'articolo 24 esonera le cooperative già costituite dall'applicazione delle norme previste dall'articolo 3, mentre *l'articolo 25* riguarda l'entrata in vigore del provvedimento che viene stabilita 60 giorni dopo la data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

* * *

Questo disegno di legge non pretende di essere nè una riforma generale della legislazione cooperativistica, nè un codice della cooperazione; è solo un modesto, ma sincero atto di collaborazione e di fede cooperativistica, perchè si giunga a riformare almeno i punti più urgenti e indilazionabili.

Nel proporlo ci si augura che tutte le forze interessate alla cooperazione collaborino in questo intento e si fa presente che molti degli articoli proposti erano contenuti in un progetto varato, purtroppo ormai da alcuni anni, dalla Commissione centrale per le cooperative del Ministero del lavoro. Però sono passati degli anni, e le esigenze e la problematica sono aumentate; è dal 1947 che si è in attesa, giusto l'articolo 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e cioè dal primo provvedimento legislativo in materia che abbiamo con la nuova vita democratica, della « riforma organica e il coordinamento delle leggi sulla cooperazione ». Attendere ancora non è favorire la vera ed economicamente autonoma cooperazione. Per questo chiediamo l'appoggio di tutti i colleghi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Caratteristiche delle società cooperative).

Le società cooperative sono imprese volontariamente costituite fra consumatori, lavoratori o produttori, i quali, assumendone l'alea, intendono procurarsi direttamente, nel proprio esclusivo interesse, beni, servizi od occasioni di lavoro.

La società cooperativa opera per conto dei soci che sono contemporaneamente imprenditori e destinatari dei beni e dei servizi economici conseguiti dalla società, in attuazione del suo oggetto sociale.

Per giustificati motivi, l'atto costitutivo può consentire la estensione ai non soci dell'attività della cooperativa.

Art. 2.

(Numero minimo dei soci).

L'articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con l'articolo 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dal seguente:

« *(Numero minimo dei soci delle cooperative).* — Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno 9.

Ove, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di due anni, trascorsi i quali il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale dispone, con un suo decreto, lo scioglimento degli organi amministrativi e la nomina di un commissario.

Il commissario ha tutte le facoltà già spettanti ai disciolti organi amministrativi e provvede, entro un anno dallo scioglimento, alla ricostituzione dei medesimi.

Qualora la società cooperativa persista nell'inadempimento che determinò la nomina del commissario, l'Autorità di vigilanza dispone lo scioglimento d'ufficio della società.

Sono fatte salve le disposizioni del testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni.

Non possono essere iscritte nei registri prefettizi le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiori a 50, nè quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai pubblici appalti, con meno di 25.

Tuttavia il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato centrale per le cooperative, in considerazione di particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori o dei servizi che formano oggetto dell'attività sociale, può autorizzare l'iscrizione di cooperative di produzione e lavoro ammissibili a pubblici appalti, con un numero di soci inferiore a 25, ma non a 9.

La medesima autorizzazione può essere concessa a cooperative di consumo che forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi.

Se il numero dei soci, successivamente all'iscrizione, scende al di sotto dei limiti sopra indicati, e non è reintegrato nel termine di un anno, la cooperativa è cancellata dal registro ».

Art. 3.

(Quote minime e massime).

L'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire un milione.

Nelle cooperative di conservazione, manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e nelle cooperative di produzione e lavoro, tale limite viene fissato dall'atto costitutivo.

Il valore nominale della quota non può essere inferiore a lire cinquemila.

Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'articolo 2532 del codice civile ».

Art. 4.

(*Soci tecnici ed amministrativi*).

Il secondo comma e la seconda parte del quinto comma dell'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Delle cooperative possono far parte elementi tecnici ed amministrativi sprovvisti dei requisiti prescritti per i soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa, ma non superiore all'8 per cento di quello complessivo dei soci. Il numero risultante dall'applicazione di detta percentuale potrà essere aumentato con l'autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato centrale delle cooperative ».

« Le cooperative di produzione e lavoro possono assumere operai ausiliari con preferenza ai soci di altre cooperative simili, nel numero strettamente necessario alle esigenze degli appalti assunti, con trattamento pari a quello dei soci e in ogni caso non inferiore a quello degli accordi sindacali ».

Art. 5.

(*Rappresentanza*).

I soci di cooperativa agricola, coltivatori diretti, siano essi proprietari, enfiteuti, usufruttuari o affittuari, i miglioratori, i mezzadri, i coloni parziari, ed i compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali o intercalari, possono farsi rappresentare, nelle assemblee, mediante delega scritta e con il diritto all'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche sociali, da un familiare fino al terzo grado, che sia loro convivente e coadiuvante.

Art. 6.

(*Delibere*).

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione delle società cooperative sono pre-

se, in ogni caso, a maggioranza assoluta dei componenti presenti.

Art. 7.

(Quote di cointeressenza).

L'atto costitutivo può fare obbligo ai soci di concorrere con quota di cointeressenza alla formazione del patrimonio sociale ed alle spese necessarie per dotare la cooperativa di adeguata attrezzatura tecnica, commerciale e industriale.

Tali quote, che possono essere versate gradualmente, in ciascun esercizio sociale, saranno accreditate a favore del socio che non potrà disporne se non alle condizioni stabilite nell'atto costitutivo e deliberate dall'assemblea.

Alle quote di cointeressenza si applica l'articolo 2531 del codice civile.

Art. 8.

(Soprapprezzo).

Le somme, versate dai soci a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2525 del codice civile, sono accantonate in apposito conto a credito di ciascun socio, che non potrà disporne se non alle condizioni stabilite nell'atto costitutivo.

Alle quote di soprapprezzo si applica l'articolo 2532 del codice civile.

Art. 9.

(Collegio sindacale).

Nelle società cooperative, non soggette a leggi speciali con capitale fino a un milione e con non più di 50 soci, la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria se l'atto costitutivo prescrive la certificazione del bilancio da parte del revisore dell'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela giuridicamente riconosciuta alla quale aderisce.

Nelle società cooperative, non soggette a leggi speciali, con capitale e soci superiori ai limiti indicati al primo comma, il col-

legio sindacale deve essere presieduto da un iscritto nell'albo dei revisori dei conti o in quello dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

Art. 10.

(Collegio dei probiviri).

Ogni cooperativa deve costituire un collegio di probiviri composto di tre membri effettivi eletti dall'assemblea anche tra non soci, i quali durano in carica non oltre tre anni e sono rieleggibili.

In caso di cessazione dall'incarico di uno dei membri, il consiglio di amministrazione provvede alla sua sostituzione con un membro supplente che resta in carica fino alla successiva assemblea.

Art. 11.

(Funzioni del collegio dei probiviri).

La società e i soci sono obbligati a rimettere al collegio dei probiviri la risoluzione delle controversie relative alla omissione, al recesso, alla decadenza ed alla esclusione dei soci, nonché alla determinazione della quota di rimborso spettante al socio uscente o agli eredi del socio defunto.

Al collegio dei probiviri possono ricorrere anche coloro la cui domanda di ammissione a socio non sia stata accolta dal consiglio di amministrazione.

Il ricorso ai probiviri deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia, oppure dalla comunicazione della deliberazione del consiglio di amministrazione, nel caso contemplato nel comma precedente.

I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità. La decisione deve essere emessa per iscritto nel termine di tre mesi dal giorno in cui la controversia è stata portata a cognizione del presidente del collegio dei probiviri.

La decisione del collegio dei probiviri deve essere comunicata all'interessato e alla società, con lettera raccomandata, non oltre 15 giorni dalla data in cui è stata adottata.

Trascorso il termine indicato nel quarto comma, gli amministratori dovranno convocare l'assemblea per la sostituzione dei probiviri.

Art. 12.

(Impugnazione delle decisioni dei probiviri).

Le decisioni del collegio dei probiviri possono essere impugnate, nei casi in cui la legge ammette l'impugnazione dei lodi emessi da arbitri amichevoli compositori.

Quando non può proporsi l'impugnazione a norma del comma precedente, nonostante qualunque rinunzia, la decisione è soggetta a revocazione nei casi indicati ai nn. 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395 del codice di procedura civile.

Le impugnazioni si propongono davanti al Tribunale del capoluogo della provincia in cui ha sede la cooperativa, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della decisione nei casi di cui al primo comma e in quello di due anni dalla comunicazione nei casi di revocazione.

Art. 13.

(Divieto di trasformazione delle società cooperative).

Le società cooperative non possono essere trasformate in società ordinarie, anche se tale trasformazione è deliberata all'unanimità dei soci.

Art. 14.

(Norme tributarie).

Agli effetti dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con l'articolo 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302, per gli enti cooperativi agricoli, per gli enti cooperativi di produzione e lavoro e per

gli enti cooperativi di pesca, i requisiti mutualistici sussistono quando lo statuto prevede:

a) la corresponsione, al capitale effettivamente versato e alle quote di cointeressenza, di un tasso d'interesse non superiore a quello legale, maggiorato dell'1 per cento;

b) il divieto di distribuzione fra i soci o di capitalizzazione, durante la vita sociale, della riserva legale fin quando detta riserva non abbia raggiunto il quintuplo del capitale sociale. L'eccedenza può essere distribuita con deliberazione dell'assemblea;

c) la devoluzione a scopi cooperativistici, in caso di scioglimento della società, della eccedenza patrimoniale dopo il rimborso fatto ai soci dei loro conferimenti a titolo di capitale, del soprapprezzo della quota e delle quote di cointeressenza, il tutto rivalutato per conguaglio monetario.

La deliberazione dell'assemblea che destina la eccedenza di cui alla lettera c), qualora tale destinazione non sia specificatamente prevista dall'atto costitutivo, è soggetta all'approvazione — previo parere del Comitato centrale per le cooperative — del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al quale deve essere comunicata da uno dei liquidatori.

Art. 15.

(ConSORZI fra cooperative).

L'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, è sostituito dai seguenti articoli:

« Art. 27. — *(ConSORZI di società cooperative).* — Le società cooperative legalmente costituite, comprese quelle tra pescatori che, mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, si propongono, per facilitare il loro scopo mutualistico, l'esercizio in comune di attività economiche, possono costituirsi in consorzi come società cooperative ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile.

Per procedere a tale costituzione è necessario:

a) che il numero delle società cooperative legalmente costituite non sia inferiore a 5;

b) che sia sottoscritto un capitale di almeno 1 milione di lire;

c) che tale capitale sociale sia interamente versato presso gli Istituti di credito autorizzati dalle vigenti disposizioni.

Per i consorzi tra cooperative di pescatori l'apporto delle cooperative consorziate al capitale sociale è limitato alla sottoscrizione di almeno 500 mila lire e al versamento di almeno la metà.

Le quote di partecipazione delle consorziate possono essere rappresentate da azioni. Ciascuna cooperativa deve avere una quota non inferiore a lire 100 mila o a tante azioni il cui valore nominale non sia inferiore a tale somma.

Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire 10 mila nè superiore a lire 50 mila ».

« *Art. 27-bis. — (ConSORZI di cooperative ammissibili ai pubblici appalti).* — I consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti, continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, dal titolo V del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e dal precedente articolo 15.

Ad essi si applicheranno tuttavia le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto del precedente articolo 27.

Le cooperative richiedenti sono tenute altresì, ai fini del riconoscimento del consorzio, ad esibire:

a) copia dell'ultimo bilancio o di una situazione patrimoniale aggiornata, debitamente firmata dal Presidente e dai sindaci;

b) un elenco dei più notevoli lavori eseguiti dopo la costituzione con l'indicazione del loro importo, firmato dal presidente ».

« *Art. 27-ter. — (Contratti consortili tra società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi)* — Le società

cooperative legalmente costituite esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse che stipulano, ai sensi degli articoli 2602 e 2615 del codice civile, contratti nei quali sia prevista la costituzione di un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi, devono depositare presso lo schedario generale della cooperazione un estratto del contratto entro 60 giorni dalla sua stipulazione, unitamente al documento comprovante l'adempimento delle formalità di cui al primo comma dell'articolo 2612 del codice civile.

Gli stessi adempimenti devono essere eseguiti per le eventuali modificazioni del contratto.

Alle persone che agiscono in nome del consorzio non si applica la seconda parte del primo comma dell'articolo 2615 del codice civile, se non eccedono i limiti dei poteri loro conferiti nel contratto di consorzio depositato.

Ai contratti di consorzio contemplati nel presente articolo e agli eventuali atti successivi di proroga, di modifica, di nuova adesione, di recesso e di scioglimento e a tutti i relativi adempimenti si applicano le agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro disposte dalle leggi vigenti per gli atti costitutivi e modificativi e gli altri atti analoghi e relativi adempimenti delle società cooperative ».

« Art. 27-quater. — (Controllo sull'attività dei consorzi cooperativi). — I consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 27 e, se con ufficio destinato a svolgere attività con terzi, quelli costituiti ai sensi dell'articolo 27-ter, sono soggetti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che l'esercita nei modi e nei limiti stabiliti dagli articoli 2542 e 2545 del codice civile e dalle disposizioni della presente legge ».

Art. 16.

(Registro prefettizio e schedario generale della cooperazione).

La lettera b) dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, è soppressa.

La lettera *b*) del secondo comma ed il terzo comma dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo sono modificati come segue:

« *b*) i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422, nonchè i consorzi di cooperative di cui agli articoli 27 e 27-ter. I consorzi di cui all'articolo 27 dovranno presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la stessa documentazione richiesta dall'articolo 14 per l'iscrizione nel Registro prefettizio; i consorzi di cui all'articolo 27-ter dovranno presentare la documentazione ivi indicata e la loro iscrizione nello schedario generale sarà ordinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ».

Art. 17.

(Effetti giuridici dell'iscrizione nel registro e nello schedario).

Il primo comma dell'articolo 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, è soppresso.

Art. 18.

(Commissione centrale per le cooperative).

Il quinto comma dell'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con l'articolo 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285, è sostituito dai seguenti:

« La Commissione è convocata dal suo presidente con ordine del giorno che dovrà comprendere anche gli argomenti proposti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di partecipare alle adunanze ».

Art. 19.

*(Contributi e spese
per le ispezioni ordinarie).*

Ad autentica interpretazione dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dagli articoli 2 della legge 8 maggio 1949, n. 285 e 2 della legge 2 aprile 1951, n. 302, il contributo obbligatorio, nello stesso previsto, è esente da ogni e qualsiasi imposta e tassa, compresa l'imposta generale sull'entrata.

Art. 20.

(Imposta di registro).

Il primo comma della legge di registro, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è sostituito dal seguente:

« Sono soggetti a registrazione col pagamento dell'imposta fissa minima, gli atti relativi alle operazioni delle banche popolari e delle società cooperative stipulati entro il decennio dalla data di costituzione, finchè il capitale sociale versato non superi l'importo di 30 milioni di lire. Per le cooperative edilizie, per le cooperative agricole, per le cooperative di lavoro e per i consorzi tale limite è elevato a 100 milioni di lire ».

Art. 21.

*(Particolari esenzioni dall'imposta
sulle società).*

La lettera *a*) dell'articolo 151 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituita dalla seguente:

« *a*) le società cooperative ed i consorzi di società cooperative quando il capitale sociale versato non superi i 40 milioni di lire ed il patrimonio imponibile non superi gli 80 milioni di lire ».

Art. 22.

(Applicazione dell'imposta sulle società alle cooperative).

L'articolo 152 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Per le cooperative e loro consorzi, quando il capitale od il patrimonio superano rispettivamente 40 milioni ed 80 milioni di lire, l'imposta si applica sul patrimonio eccedente i 50 milioni e l'aliquota sul reddito imponibile determinato a norma dell'articolo 147 e dedotto il 6 per cento calcolato sul patrimonio, è ridotta al 7,50 per cento ».

Art. 23.

(Imposta di bollo).

Sono soppressi i limiti di valore per l'esenzione dell'imposta di bollo previsti per le cooperative dagli articoli 44, 45, 46 e 47 della tabella allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492.

Art. 24.

(Disposizioni transitorie).

Le società cooperative legalmente costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo 3.

I consorzi di cooperative in forma di società cooperativa e quelli di cooperative ammissibili ai pubblici appalti già costituiti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono tenuti ad adeguarsi nè alle disposizioni della lettera *b*) del secondo comma nè a quelle del terzo e quarto comma dell'articolo 27 di cui al precedente articolo 15.

Art. 25.

(Entrata in vigore della legge).

La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.